

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di tariffe e di separazione amministrativa e contabile: oggetto e modalità di effettuazione

1. Oggetto ed ambito delle verifiche ispettive

Le verifiche ispettive avranno ad oggetto l'accertamento della corretta applicazione:

- delle disposizioni dell'Autorità in materia di obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) di cui alla deliberazione n. 11/07, anche in relazione ai rapporti economico/finanziari con altre imprese del gruppo societario di appartenenza e all'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo da parte della società capogruppo;
- delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura, disciplinate dal TIT e delle altre disposizioni ad esso collegate;
- della normativa in materia di applicazione dei contributi di allacciamento e diritti fissi, ovvero, successivamente al 31 dicembre 2007, delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, disciplinate dal TIC e dalle altre disposizioni ad esso collegate;
- della normativa relativa ai meccanismi di compensazione per la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica (cosiddetto bonus sociale elettrico).

Gli accertamenti potranno vertere, principalmente, sulla corretta applicazione della normativa relativa agli obblighi di separazione contabile e funzionale, anche in relazione alla documentazione e alle dichiarazioni effettuate ai sensi della deliberazione n. 11/07. Potrà inoltre essere richiesta documentazione riguardante l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo da parte della società capogruppo e relativamente ai rapporti con altre società del gruppo societario. Potrà altresì essere verificata la corretta tariffazione dei servizi erogati, l'applicazione delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema, la gestione delle pratiche e l'erogazione del bonus sociale elettrico, le dichiarazioni relative ai meccanismi di perequazione generale.

2. Modalità di effettuazione delle verifiche ispettive

Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo saranno effettuate per mezzo della visione e acquisizione, in copia, di elementi documentali ed informativi relativi, tra l'altro, a:

- a) sistemi di tenuta della contabilità;
- b) documentazione di supporto alla predisposizione del bilancio aziendale e dei relativi conti annuali separati;
- c) documenti, anche a solo uso interno, relativi ai rapporti con le altre società del gruppo e con la società capogruppo;
- d) documentazione sociale, ivi incluse le eventuali procure e deleghe al personale responsabile delle attività oggetto di separazione funzionale;
- e) verbali degli organi sociali;
- f) documenti di fatturazione (bollette) relativi all'erogazione del servizio elettrico;
- g) contratti di fornitura dell'energia elettrica e documentazione connessa (a titolo di esempio: certificato di residenza o certificazione equipollente per il riconoscimento della tariffa D2);

- h) dichiarazioni relative alla perequazione generale e ai meccanismi di integrazione dei ricavi effettuate ai sensi del TIT;
- i) documentazione relativa alla gestione del gettito derivante dall'applicazione delle prestazioni patrimoniali imposte.